



Il Presidente

Al Presidente della IV Commissione consiliare permanente "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

E p.c. Segretario generale vicario

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 178 dell'8 novembre 2024, concernente: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) E SUCCESSIVE MODIFICHE. Richiesta parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Si trasmettono, in allegato, gli emendamenti nn. D23/1, D23/2, D23/3, D23/4, D23/5, D23/6, D23/7, D23/8, D23/9, D23/10, D23/11, D23/12, D23/13 e D23/14 ^{è D23/15} alla proposta di legge regionale riportata in oggetto affinché la Commissione in indirizzo esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Antonio Aurigemma

Allegati: 6/15

Class. 2.5

D 23/1

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successive modifiche, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

1. All'articolo 3 della l.r. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “per ciascuna annualità 2020-2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuna annualità a decorrere dal 2020 e fino alla conclusione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66 e 6 marzo 2007, n. 149”;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di spesa adottati e i procedimenti avviati, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativamente alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie.”.

G. RIGHINI

Relazione

L'emendamento dispone, in particolare, l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. n. 28/2019, concernenti le disposizioni finalizzate alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione delle aziende sanitarie negativi. Queste ultime, considerata l'approvazione del bilancio d'esercizio consolidato del SSR 2022 di cui alla DGR n. 532/2024 e la copertura dell'importo concernente i fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie risultante dall'attività di *due diligence* di cui alla citata DGR n. 532/2024 – copertura effettuata ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 13/2024 – hanno sostanzialmente esaurito i loro effetti. Per tale motivo, anche in ossequio a quanto osservato dalla Corte dei conti nell'ambito dell'istruttoria alla parifica del rendiconto per l'anno 2023, se ne dispone la relativa abrogazione.

Le modifiche al comma 1, invece, aggiornano al bilancio a legislazione vigente e fino al termine del piano di rientro dal disavanzo sanitario, le disposizioni concernenti la quota derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ex art. 1, c. 174, della legge n. 311/2004, a garanzia dell'equilibrio economico annuale del Servizio sanitario regionale.

D 23/2

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)”)

1. Alla l.r. 45/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 è sostituita dalla seguente:

“a) una quota del fondo sanitario regionale destinata annualmente dalla Regione, nell’ambito del bilancio di previsione finanziario, determinata in relazione agli obiettivi dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA);”;

b) all’articolo 23, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per l’anno 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alle medesime finalità, rispettivamente, nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e nel programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 36.000.000,00, si provvede:

a) per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 e destinate alle medesime finalità, rispettivamente, per euro 7.000.000,00 nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 29.000.000,00, nel programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per gli anni successivi al 2026, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale”.

G. RIGHINI

Relazione

L’emendamento modifica la l.r. n. 45/1998, al fine di aggiornare le disposizioni concernenti il finanziamento regionale in favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) e la relativa copertura finanziaria. Tali modifiche tengono conto anche delle osservazioni della Corte dei conti nell’ambito dell’istruttoria alla parifica per il rendiconto 2023.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

(Modifiche ai commi 42 e 43 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”, concernenti le disposizioni per incrementare i Fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del Comparto sanità)

1. All'articolo 23 della l.r. 23/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42, le parole da: “con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale” fino a: “per gli anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo pari a euro 7.010.000,00, per l'anno 2024, a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43 bis”;

b) al comma 43:

1) le parole: “comma 612” sono sostituite dalle seguenti: “comma 604”;

2) le parole da: “con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale” fino a: “per gli anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo pari a euro 3.296.000,00, per l'anno 2024, a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43 bis”;

c) dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

“43 bis. Agli oneri derivanti dai commi 42 e 43 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l'incremento dei fondi ex art. 102 e 103 del CCNL del Comparto sanità”, nella quale confluiscono le risorse pari a euro 10.306.000,00, per l'anno 2024, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche.”.

G. RIGHINI

Relazione

Con l'emendamento in oggetto si interviene sui commi 42 e 43 dell'articolo 23 della l.r. n. 23/2023, al fine di modificare la fonte di copertura della spesa relativa agli incrementi dei fondi ex artt. 102 e 103 del CCNL del comparto sanità, pari a complessivi euro 10,306 milioni, per l'anno 2024. Si dispone, a tale proposito, l'istituzione di un'apposita voce di spesa nel programma 07 della missione 13, titolo 1, del bilancio regionale 2024-2026.

Le risorse predette sono una quota parte delle risorse risultate svincolabili derivanti da fiscalità aggiuntiva ex art. 1, c. 174, della legge n. 311/2004, a seguito dei tavoli sanità del 19 settembre e del 1° ottobre 2024.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Contributo regionale alla finanza pubblica)

1. Al fine di assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 35.695.113,16, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi da 527 a 527-quinquies, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026, è istituito il “Fondo regionale per il concorso alla finanza pubblica”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 35.695.113,16, per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, della voce di spesa concernente il concorso regionale alla finanza pubblica, iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

3. Per l'anno 2025 e successivi, allo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, definito nel rispetto della normativa statale in materia, si provvede ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

G. RIGHINI

Relazione

L'emendamento dispone l'istituzione di un apposito fondo destinato alla copertura del contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 35.695.113,16, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi da 527 a 527-quinquies, della legge n. 213/2023.

Sul fondo di nuova istituzione saranno stanziate le eventuali e ulteriori risorse previste nell'ambito della legge di bilancio dello Stato 2025-2027, aggiuntive rispetto a quelle già previste a valere sulla voce di spesa di cui al programma 03 della missione 01, ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 213/2023.

D23/5

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativo alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie)

1. All'articolo 5 della l.r. 13/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “per euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per euro 384.630.456,00, per l'anno 2024”;
- b) al comma 2:
 - 1) le parole: “di cui euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “di cui euro 384.630.456,00, per l'anno 2024”;
 - 2) al numero 1) della lettera a), le parole da: “, e destinate” fino a: “successive modifiche” sono soppresse;
 - 3) dopo il numero 2) della lettera a) è aggiunto il seguente:

“2 bis) per euro 34.630.456,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche;”;
 - 4) la lettera b) è soppressa;
 - 5) alla lettera c), le parole da: “, e destinate” fino a: “l.r. 28/2019” sono soppresse;

2. Per l'anno 2025, è disposta la riduzione per complessivi euro 34.630.456,00 della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente integrazione, rispettivamente, per euro 24.630.456,00 dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 30, comma 2, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al trasporto pubblico locale di Roma Capitale, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 10.000.000,00 del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

G. RIGHINI

Relazione

L'emendamento dispone la modifica dell'art. 5 della l.r. n. 13/2024, aggiornando, in particolare, la copertura finanziaria dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie. Specificatamente, si incrementa la copertura finanziaria per il 2024, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge n. 191/2009, per un importo pari a euro 34.630.456,00 e si diminuisce, per il medesimo importo, la copertura finanziaria prevista il 2025.

In ragione di tali modifiche, la copertura finanziaria dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, sempre pari a complessivi euro 475.721.456,00, si attesta in euro 384.630.456,00, per l'anno 2024 ed euro 91.091.000,00, per l'anno 2026.

Con l'utilizzo delle risorse derivanti dal c.d. extragetrito sull'annualità 2024 ed il relativo cambio della copertura finanziaria si provvede, contestualmente, a ripristinare la dotazione finanziaria per l'anno 2025 relativa al TPL in favore di Roma Capitale, precedentemente utilizzata, a valere sulla medesima annualità, per la copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie e a integrare il fondo speciale di parte corrente.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) e successive modifiche)

1. A seguito delle risultanze delle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 19 settembre e del 1° ottobre 2024, in base alle quali sono state svincolate in favore del bilancio regionale le risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e successive modifiche, pari a complessivi euro 134.067.292,85, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA		
Titolo	Tipologia	2024
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	+ € 134.067.292,85
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	- € 91.091.000,00

SPESA			
Missione	Programma	Titolo	2024
13 - Tutela della salute	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	1 - Spese correnti	- € 91.091.000,00

2. Per effetto delle variazioni di bilancio di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 80 e 80 bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche, le risorse pari a euro 134.067.292,85, per l'anno 2024, iscritte nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio regionale 2024-2026, sono destinate, a valere sulla medesima annualità:

a) per euro 36.985.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 30, comma 2, della l.r. 30/1998, concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di



cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;

- b) per euro 10.306.000,00, a copertura degli incrementi dei Fondi di cui agli articoli 102 e 103 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Sanità del 2 novembre 2022, stabiliti ai sensi dei commi 42 e 43 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024), come modificati dalla presente legge, a valere sulla voce di spesa di cui al programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”;
- c) per euro 10.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 14 della l.r. 12/1999, concernente il fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui al programma 06 “Interventi per il diritto alla casa” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”;
- d) per euro 34.630.456,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa concernente la copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, come modificato dalla presente legge, a valere sulla voce di spesa di cui al programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”;
- e) per euro 42.145.836,85, nell’ambito di un apposito fondo da istituire nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, denominato: “Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004”.

G. RIGHINI

Relazione

Con l’emendamento in oggetto, a seguito delle risultanze dei tavoli sanità del 19 settembre e del 1° ottobre 2024, in base alle quali sono risultate svincolabili le risorse pari a euro 134.067.292,85, derivanti da fiscalità aggiuntiva ex art. 1, c. 174, della legge n. 311/2004 (c.d. “extragettito”, relativo alle maggiorazioni delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF, scattate automaticamente ai sensi della normativa predetta), sono disposte specifiche variazioni di bilancio, in particolare:

- a) al comma 1, trattasi delle variazioni necessarie a regolarizzare contabilmente la disponibilità sul bilancio regionale dell’importo pari a euro 134.067.292,85, per l’anno 2024;
- b) al comma 2, trattasi delle variazioni con le quali sono destinate in uscita le citate risorse, coerentemente con le finalità di cui ai commi 80 e 80 bis dell’articolo 2 della legge n. 191/2009, ovvero:
 - 1) per circa 37 milioni di euro, a ristoro della copertura concernente il TPL del Comune di Roma Capitale, precedentemente ridotta ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 4/2024, in favore del fondo per la riduzione della pressione fiscale anno 2024;

- 2) per 10,3 milioni di euro, a copertura degli aumenti dei fondi del CCNL del comparto sanità, previsti nell'ambito della legge di stabilità regionale 2024 (art. 23, cc. 42 e 43, della l.r. n. 23/2023, come modificati dalla presente legge);
- 3) per 10 milioni di euro, quale integrazione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- 4) per 34,6 milioni di euro, a integrazione dell'autorizzazione di spesa concernente la copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 13/2024, come modificato dalla presente legge
- 5) per la quota rimanente, pari a 42,15 milioni, nell'ambito di un apposito fondo da istituire nel programma 03 della missione 20.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche.

Disposizione transitoria)

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: “opere ed impianti di bonifica” sono aggiunte le seguenti: “e di irrigazione”;
 - b) all'articolo 3:
 - 1) alla lettera a) del comma 1:
 - 1.1) al numero 1), dopo le parole: “dalle inondazioni”, sono aggiunte le seguenti: “nonché impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio di uno o più comuni o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura”;
 - 1.2) dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

“4 bis) mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché miglioramento dei contesti ambientali.”.
 - 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle opere idrauliche da dichiarare di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2.”;
 - c) all'articolo 4:
 - 1) alla rubrica, dopo le parole: “Opere” sono inserite le seguenti: “e impianti” e dopo le parole: “di bonifica” sono aggiunte le seguenti: “e di irrigazione”;
 - 2) all'alinea del comma 1, le parole: “di bonifica” sono soppresse;
 - 3) dopo della lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

“a bis) opere ed impianti pubblici di irrigazione che assolvono anche funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali. Tali opere e impianti possono essere dichiarati di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2.”;
 - 4) al comma 2:

- a) dopo le parole: “lettera a) sono inserite le seguenti: “e a bis)”;
- b) le parole: “con la delibera di cui all’articolo 3, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR)”;
- 5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- “2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l’individuazione delle opere e degli impianti da dichiarare di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2.”;
- 6) al comma 3 dopo le parole: “opere di cui al comma 1, lettera a)” sono inserite le seguenti: “e a bis), non dichiarate di preminente interesse regionale.”;
- d) all’articolo 8:
- 1) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
- “a bis) le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione dichiarati di preminente interesse regionale, individuati con apposite deliberazioni della Giunta regionale.”;
- 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- “2 bis. La Regione provvede alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis), dichiarati di preminente interesse regionale, mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 34, sulla base di convenzioni di gestione stipulate ai sensi dell’articolo 35.”;
- e) all’articolo 9:
- 1) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “le opere” sono inserite le seguenti: “e gli impianti” e dopo le parole: “di bonifica” sono inserite le seguenti: “e di irrigazione, non riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 8”.
- 2) al comma 3 le parole: “di competenza regionale” sono sostituite dalle seguenti:
- “non dichiarati di preminente interesse regionale”;
- f) al comma 1 dell’articolo 34:
- 1) le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti:
- “La Regione e le province, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ai sensi della presente legge.”;
- 2) alla lettera a) dopo le parole: “impianti di bonifica” sono inserite le seguenti: “e di irrigazione” e le parole: “di preminente interesse regionale” sono soppresse;
- 3) alla lettera b) le parole: “di preminente interesse regionale” sono soppresse;
- g) all’articolo 35:
- 1) al comma 1 le parole: “di cui all’articolo 12, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti:
- “di cui all’articolo 8, comma 2 bis.”;

- 2) al comma 2 le parole: “tra le province ed i consorzi di bonifica” sono soppresse;
- 3) al comma 6 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione e le province” e dopo le parole: “tale termine” sono inserite le seguenti: “senza che la provincia abbia sottoscritto,”.

2. Relativamente all’annualità 2025 e comunque fino alle dichiarazioni di preminente interesse regionale di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, della l.r. 53/1998, con le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3, comma 2 bis, e 4, comma 2 bis, della medesima legge regionale, come modificata dal presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui la Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica per le spese che gli stessi sostengono in relazione alle opere idrauliche e alle opere e agli impianti pubblici di irrigazione che assolvono a funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali.

3. Sulla base delle convenzioni vigenti con scadenza al 31 dicembre 2025, la Giunta regionale, con deliberazione, individua i criteri e le modalità con cui la Regione eroga i contributi ai consorzi di bonifica relativamente alle attività di gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo, diverse da quelle di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 33.000.000,00, per gli anni 2025 e 2026, di cui euro 15.000.000,00, per l’anno 2025 ed euro 18.000.000,00, per l’anno 2026, si provvede:

- a) per l’anno 2025, per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziare nel bilancio regionale nell’ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica e destinate alle finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, e per euro 5.000.000,00, mediante l’integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- b) per l’anno 2026, per euro 18.000.000,00, mediante l’integrazione della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

G. RIGHINI

Relazione

Con l’emendamento in oggetto sono apportate alcune modifiche alla l.r. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), relativamente

agli interventi svolti in convenzione coi consorzi di bonifica, ai sensi degli artt. 34 e 35 della citata legge regionale, concernenti le opere idrauliche e le opere e gli impianti pubblici di irrigazione che assolvono a funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali, nonché in riferimento alle altre attività di gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo.

A seguito di tali modifiche, si dispone uno stanziamento complessivo nel bilancio regionale 2024-2026, pari a complessivi euro 33 milioni, a valere sulle annualità 2025 e 2026.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a contributi straordinari in favore dei Consorzi di bonifica)

1. All'articolo 8 della l.r. 6/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contributi straordinari in favore dei Consorzi di bonifica”;

b) al comma 1:

1) le parole: “è concesso” sono sostituite dalle seguenti: “sono concessi, rispettivamente,”;

2) dopo le parole: “annualità 2024 e 2025” sono aggiunte le seguenti: “e un contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, pari a complessivi euro 3.500.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026”;

c) al comma 2, le parole: “derivanti dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica “Valle del Liri””;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Agli oneri concernenti il contributo in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” per interventi di manutenzione straordinaria”, con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”.

G. RIGHINI

Relazione

L'emendamento dispone la modifica dell'art. 8 della l.r. n. 6/2024, aggiungendo al già previsto contributo straordinario in favore del Consorzio di bonifica “Valle del Liri”, concesso nell'ambito del processo di riordino dei Consorzi di Bonifica nel Lazio (come previsto, da ultimo, dall'art. 11 della l.r. n. 23/2023), il contributo straordinario in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, pari a complessivi euro 3,5 milioni (2,5 milioni per l'anno 2025 e 1 milione per l'anno 2026). Quest'ultimo è destinato a sostenere il Consorzio a fronte delle relative spese di manutenzione straordinaria per garantire il funzionamento e l'efficienza degli impianti idrovori, degli impianti irrigui, delle condotte irrigue, ecc., anche rinnovando e sostituendo le parti di condotta e le apparecchiature elettromeccaniche.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell'area portuale)

1. La Regione, a fronte delle misure urgenti e straordinarie adottate dal Comune di Anzio per garantire il funzionamento e la sicurezza all'interno dell'area portuale di interesse regionale e, conseguentemente, evitare i disservizi delle attività portuali e pregiudicare la sicurezza e l'incolumità pubblica, concede al Comune medesimo un contributo pari a euro 350.000,00, per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 “Trasporto per vie d'acqua” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo al Comune di Anzio a sostegno delle misure urgenti e straordinarie per il funzionamento e la sicurezza dell'area portuale”, con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

G. RIGHINI

Relazione

Con l'emendamento in oggetto è stabilito un sostegno economico pari a euro 350 mila, per l'anno 2024, nei confronti del Comune di Anzio per le spese da quest'ultimo sostenute relativamente al funzionamento e alla sicurezza della relativa area portuale di interesse regionale.

Tali risorse sono finalizzate a garantire l'operatività del porto turistico e commerciale di Anzio ed evitare i disservizi delle attività portuali e pregiudicare la sicurezza e l'incolumità pubblica all'interno dell'area, tenuto conto che, a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. 52/2024 del 9 luglio 2024, la società Capo d'Anzio S.p.A., precedente affidataria dei servizi gestionali del porto, è stata posta in liquidazione giudiziale.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Disposizioni finanziarie relative all'adozione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual)

1. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.15 del PNRR “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual”, di cui alla Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla Direttiva 2024/1265, e provvedere all'adozione del nuovo sistema di rilevamento contabile regionale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per l'assistenza tecnica per l'attuazione della riforma 1.15 del PNRR concernente il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual”, con uno stanziamento pari a euro 1.350.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e, per l'anno 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. Per le annualità successive al 2027 si provvede ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

G. RIGHINI

Relazione

Con l'emendamento in oggetto è stabilita l'istituzione di un'apposita voce di spesa nel bilancio regionale finalizzata a garantire il servizio di assistenza tecnica necessario per dare attuazione alla Riforma 1.15 del PNRR “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual” e provvedere all'adozione del nuovo sistema di rilevamento contabile regionale.

D 23 / 11

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Disposizioni in materia di emergenza abitativa per Roma Capitale)

1. La Regione, al fine di rafforzare l'operatività degli uffici dell'Ater del Comune di Roma nell'ambito delle attività amministrative volte a fronteggiare lo stato di grave criticità della situazione abitativa nel territorio di Roma Capitale, si avvale, per un periodo della durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della società Lazio Crea S.p.A..

2. Per le finalità di cui al comma 1, la voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 250.000,00, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

G. RIGHINI

Relazione

Attraverso l'emendamento in oggetto si intende assicurare un sostegno nei confronti dell'ATER Comune di Roma, coinvolgendo LazioCrea S.p.A. nelle attività di regolarizzazione delle numerose pratiche ancora inevase. E' previsto un onere a carico della Regione pari a euro 500 mila per l'anno 2025 e 250 mila, per l'anno 2026.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

(Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio, ad esclusione di Roma Capitale)

1. Il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio storicamente beneficiari, ad esclusione di Roma Capitale, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, è incrementato per un importo pari a euro 1.270.000,00, a valere sull'annualità 2024.

2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione dell'incremento autorizzato ai sensi del comma 1, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della l.r. n. 30/1998.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.270.000,00, per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

G. RIGHINI

Relazione

L'emendamento in oggetto dispone l'incremento per euro 1,27 milioni, per l'anno 2024, del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio storicamente beneficiari, ad esclusione di Roma Capitale, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 30/1998. Alla ripartizione del predetto incremento si provvede con successiva deliberazione della Giunta regionale.

D23/13

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie”)

1. All'articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 128 le parole: “, denominata Lazio *Youth Card*” sono soppresse;
- b) al comma 129 le parole: “La Lazio *Youth Card*” sono sostituite dalle seguenti: “La carta regionale di cui al comma 128”;
- c) al comma 132 le parole: “della Lazio *Youth Card*” sono sostituite dalle seguenti: “della carta regionale di cui al comma 128”.

G. RIGHINI

Relazione illustrativa

Col presente emendamento, recante modifiche all'articolo 9, commi 128, 129 e 132 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie”, viene eliminata la denominazione specifica della carta regionale che consente ai giovani, di età compresa tra i 14 e i 30 anni non compiuti, l'accesso a particolari condizioni, a una serie di prodotti, servizi ed attività.

D23/14

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2022, n. 16, relativo al fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni)

1. All'articolo 17 della l.r. n. 16/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a euro 505.000,00 per ciascuna annualità dal 2025 al 2029, è destinata al completamento dei procedimenti connessi alla regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Mentana e il Comune di Fonte Nuova, risultanti dalla definizione dei contenziosi giurisdizionali concernenti il complesso immobiliare denominato “Madonna delle Rose”, sito nel comune di Fonte Nuova. Le risorse di cui al precedente periodo sono concesse previa deliberazione della Giunta regionale e sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 15 bis del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), inserito dalla legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95, di un apposito accordo tra la Regione, i comuni di Mentana e di Fonte Nuova, l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con il quale sono regolati i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti tra i medesimi enti e sono definiti gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del complesso immobiliare “Madonna delle Rose” destinati al sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, in attuazione dell'articolo 23, commi da 11 a 14, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024).

b) Al comma 2, alle parole: “Le risorse del fondo” sono premesse le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,”.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede:

a) per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse già stanziato nel bilancio regionale 2024-2026, nell'ambito del “Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione o distacco tra comuni” e destinate alle finalità di cui all'articolo 17 della l.r. n. 16/2022, iscritto nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per ciascuna annualità dal 2027 al 2029, a valere sullo stanziamento autorizzato con riferimento al Fondo di cui all'articolo 17 della l.r. n. 16/2022, ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

G. RIGHINI

Relazione

La proposta emendativa è volta a destinare una quota del fondo di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2022, n. 16 al completamento dei procedimenti connessi alla regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali tra il Comune di Mentana e il Comune di Fonte Nuova, conseguenti al debito del Comune di Mentana derivante da sentenza passata in giudicato relativa al complesso immobiliare denominato "Madonna delle Rose", sito nel comune di Fonte Nuova, intervenuta successivamente alla data di decorrenza giuridica dell'istituzione, per distacco, del nuovo Comune ai sensi della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 25.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026)

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA						
Missione	Programma	Tit.	Legge reg.	2024	2025	2026
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	29/1997 – Aree naturali protette (Spese in conto capitale)	+ € 950.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	03 – Ricerca e innovazione	1	3/2015, art. 26 – Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale	+ € 2.000.000,00	-	-
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	11/2023, art. 4 – Spese per l'acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma capitale, località "Olivetaccio"	- € 950.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	22/2019 – Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del lazio - parte corrente	- € 1.000.000,00	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	22/2019 – Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative	- € 1.000.000,00	-	-

SPESA						
<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Tit.</i>	<i>Legge reg.</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
			tra imprese commerciali (parte corrente)			

G. RIGHINI

Relazione

Con l'emendamento in oggetto sono autorizzate le variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), per quel che concerne l'annualità 2024. In particolare, si provvede:

- a) all'integrazione per euro 950 mila della l.r. n. 29/1997, per quel che concerne gli interventi in conto capitale nell'ambito delle aree naturali protette. La copertura è data dalla corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4 della l.r. n. 11/2024, relativa all'acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma capitale, località "Olivetaccio";
- b) all'integrazione per euro 2 milioni della l.r. n. 3/2015, relativamente al fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale. La copertura è data dalla corrispondente riduzione, rispettivamente, per euro 1 milione del fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del lazio - parte corrente e per euro 1 milione della voce di spesa concernente il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali (parte corrente), entrambi ricomprese nell'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 22/2019.